

COMUNE di GIUSVALLA
Provincia di SAVONA

ESTRATTO Reg. Del. CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni

Oggetto: Approvazione regolamento comunale IMU.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:		presente	assente
1	PERRONE Marco	X	
2	BACCINO Flavio	X	
3	BACCINO Mauro	X	
4	GIORDANO Daniele	X	
5	PERRONE Stefano	X	
6	FERRIERO Marco	X	
7	TRENTIN Maurizio	X	
	TOTALE	7	

Partecipa il Segretario Comunale Agnelli Dr. Sandro.

Il sig. Perrone Marco, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Approvazione regolamento comunale IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto: procedere alla conferma del regolamento IMU già approvato con delibera del C.C. n. 26 del 21/9/12;

Dato atto: che tale conferma è stata stabilita nel regolamento comunale della IUC approvato con delibera del C.C. n. del 8/9/14;

Visto: parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

Di confermare il regolamento IMU già vigente ed approvato con delibera del C.C. n. 26 del 21/9/14.

Con successiva ed unanime votazione resa ai sensi di legge, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

COMUNE DI GIUSVALLA
Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (ex-IMU)

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

ARTICOLO 2 ALIQUOTE

1. **L'Aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.** E' facoltà del Comune modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota sarà stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco. In mancanza di deliberazione valgono le aliquote dell'anno precedente.

2. **L'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.** E' facoltà del Comune aumentare o diminuire tale aliquota sino 0,2 punti percentuali. L'aliquota sarà stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco. In mancanza di deliberazione valgono le aliquote dell'anno precedente.

Al fine dell'identificazione delle abitazioni principali si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. **Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. 133/1994, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. L'aliquota sarà stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco. In mancanza di deliberazione valgono le aliquote dell'anno precedente.

ARTICOLO 3 DETRAZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (e quindi solo fino al compimento del ventiseiesimo anno di età e rapportata al numero di mesi dell'anno per i quali l'età anagrafica non supera i 26 anni), purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.

3. Ai fini del computo dei mesi dell'anno per i quali l'imposta è dovuta e/o sono applicabili le detrazioni di cui ai punti precedenti si ricorda che il mese durante il quale il possesso, la destinazione o il diritto alla detrazione si protraggono per almeno quindici giorni viene computato per intero. Esemplicando l'evento che cade dal 1 al 15 del mese non dà diritto od obbligo a computare per intero il mese suddetto, mentre se l'evento cade dal 16 al 31, il mese in questione deve essere computato per intero.

4. La detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4, Dlgs 504/1992 (ossia unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari)

5. L'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e le detrazioni si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 662/1996 secondo quanto disposto, e precisamente:

- viene assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui ai comma 5 del presente articolo devono essere dichiarate con apposita comunicazione, da rinnovare annualmente, da presentarsi entro la scadenza del versamento della 2 rata presso l'Ufficio Comunale, pena il non riconoscimento delle agevolazioni per l'anno in corso.

ARTICOLO 4 AREE FABBRICABILI

1. Il Sindaco, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i valori di riferimento (ai soli fini del calcolo dell'imposta) delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, al fine della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale commerciale, come stabilito

dal comma 5, dell'art. 5 del Dlgs n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui al comma precedente.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.

ARTICOLO 5 VERSAMENTI

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate (acconto e saldo), scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere per gli anni successivi al 2012 al versamento dell'imposta in unica soluzione annuale da corrispondere entro la scadenza della prima rata. I versamenti dovranno essere eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purchè persona fisica, anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso a partire da 50 centesimi.

4. Il versamento non è dovuto se l'imposta annua risulta essere pari o inferiore a Euro 12,00.

ARTICOLO 6 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, limitatamente alla quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme da liquidare dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, da comunicare contestualmente alla richiesta di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si procede al rimborso per importi inferiori a €. 12,00.

ARTICOLO 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile del tributo viene identificato nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario.

ARTICOLO 8 RINVII

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 denominata "Statuto dei diritti dei contribuenti" e per quanto ancora compatibile con il Dlgs 504/1992 e s.m.i.


2. Si intendono inoltre recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Parrone Marco



IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agnelli Dr. Sandro

- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agnelli Dr. Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno....1.3 SET. 2014.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giusvalla, li. 1 3 SET. 2014



IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....

Giusvalla, li.....

IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Giusvalla, li

IL SEGRETARIO COM.LE
Agnelli Dr. Sandro